

Athanasios Chouliaras (Democrito Università della Tracia)

VERSO UNA POSSIBILE CRIMINOLOGIA DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE: PREREQUISITI E OBIETTIVI*

1. La teoria criminologica della criminalità di Stato. – 1.1. Una versione restrittiva della teoria del danno sociale. – 1.2. L'approccio alternativo legalistico. – 1.3. Punti comuni: elaborazione e sviluppo. – 2. Una teoria nascente dei *core crimes* a livello internazionale. – 2.1. Caratteristiche generali qualitative. – 2.2. Elementi contestuali. – 2.3. Principio di complementarità e criteri di ammissibilità. – 2.4. I crimini internazionali come istanze di criminalità di sistema. – 3. Una criminologia della giustizia penale internazionale.

1. La teoria criminologica della criminalità di Stato

Dopo l'introduzione del concetto di "criminalità organizzata di Stato", proposto da W. J. Chambliss (1989), un numero crescente di studiosi hanno cominciato a guardare allo Stato sia come soggetto regolatore del crimine sia come istituzione criminogena (G. Barak, 1990). L'accumulo di esempi e casi di studio non solo ha rafforzato l'ipotesi iniziale che la criminalità rappresenti un fenomeno duraturo, diffuso e multiforme, ma ha anche fornito la materia prima per il consolidamento di questo nuovo campo di studio. E. McLaughlin (2006), cercando di sistematizzare la fenomenologia del crimine di Stato, ha individuato quattro categorie principali: *a)* gli atti di criminalità politica; *b)* criminalità associata con le forze di sicurezza e della polizia; *c)* la criminalità in relazione ad attività economiche, pratiche di monopolio ecc.; *d)* criminalità sviluppata a livello sociale e culturale, come il razzismo istituzionale ecc.

D'altra parte, la crescente letteratura sui crimini di Stato ha portato in superficie la necessità di delinearne la portata attraverso la formulazione di una definizione completa. Sebbene vi sia sempre stata unanimità tra i criminologi sull'idea-matrice di abuso di potere e sulla categoria dei crimini dei potenti (D. Friedrichs, 2007, 116-8; S. Tombs, D. Whyte, 2003), le quali costituiscono il quadro concettuale più ampio della criminologia dei crimini di Stato, è stata mossa una ragionevole obiezione a questo assunto, poiché se tutto potesse essere definito come un crimine di Stato, allora nulla sarebbe

* Una prima versione di questo saggio è stata presentata alla XXXVIII Conferenza annuale dello European Group for the Study of Deviance and Social Control presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università dell'Egeo (Lesvos, Grecia), **tenutasi dall'1 al 5 settembre 2010**. Athanasios Chouliaras è contattabile via mail all'indirizzo tchouliaras@hotmail.com. La traduzione dall'inglese è di Valeria Verdolini.

un crimine di stato (I. Sharkansky, 2000). In questo contesto, D. Kauzlarich, C. Mullins e R. Matthews (2003) hanno sostenuto che qualunque tentativo di definizione del crimine di Stato dovrebbe comprendere i casi delle fattispecie: *a*) che generano danni a persone, gruppi e proprietà; *b*) che sono il prodotto di un'azione o inazione per conto dello Stato ovvero delle sue agenzie; *c*) l'azione o l'inazione si riferisce direttamente ad un compito/dovere assegnato o implicito; *d*) ovvero sia commesso, od omesso, da un organismo statale come un'agenzia, un'organizzazione o un suo rappresentante; *e*) è di fatto un interesse (i) dello stesso Stato o (ii) dei gruppi di élite che controllano lo Stato.

La proliferazione di ricerche sui crimini di Stato ha reso possibile l'identificazione di due principali linee di indagine, che sostanzialmente riprendono la discussione generale della criminologia su come definire la criminalità: da una parte una visione che privilegia la prospettiva del danno sociale, dall'altra quella della conformità normativa (R. Matthews, D. Kauzlarich, 2007).

1.1. Una versione restrittiva della teoria del danno sociale

Un buon esempio del primo approccio ci è offerto dal lavoro dei criminologi inglesi P. Green e T. Ward (2004, 2), che hanno indubbiamente portato avanti la teoria più elaborata e completa sulla criminalità di Stato, definita come «devianza di Stato organizzata che comporta una violazione dei diritti umani». Due sono gli elementi costitutivi di questa definizione: il concetto di diritti umani e quello di devianza. Per quanto riguarda il primo, gli autori, seguendo sostanzialmente la tradizione di Herman e Julia Schwendingers (1970), hanno scelto di rifiutare un approccio rigoroso che li obbligherebbe ad una declinazione legale o quantomeno ad un'interpretazione legalistica dei vari strumenti internazionali – come quello fornito dai tribunali internazionali o proposti da alcuni studiosi – e hanno scelto di optare per un approccio più creativo e radicale, che si fonda sulle «premesse fondamentali alla base delle legislazioni sui diritti umani» (P. Green, T. Ward, 2004, 7). Allo stesso tempo, riconoscendo il fatto che il vero universalismo dei diritti umani rappresenta un pericolo per il loro uso ideologico ed i tentativi di egemonia globale, gli autori fanno appello direttamente alla *raison d'être* del movimento per i diritti umani: la promozione e la soddisfazione di tutti i bisogni umani che sono i presupposti necessari per le persone per poter esercitare e sviluppare le proprie capacità come attori intenzionali. Visti da questo punto di vista, i diritti umani equivalgono ai diritti morali, intesi come pretese moralmente valide che chiunque possa avanzare per il solo fatto di essere umano (P. Green, T. Ward, 2000, 103-4; 2004, 7-8).

Il pieno potenziale dell'opzione normativa di cui sopra si rivela quando combinato con la dinamica intrinseca che il concetto di devianza racchiude. Quest'ultimo è impiegato ogni volta che un gruppo sociale ritiene che un atto sia in contrasto con una norma ampiamente accettata socialmente, per la quale è anche disposto a infliggere una sanzione significativa. Il concetto assolve una funzione analoga a quella di un sistema aperto, funzione che permette un facile ingresso di informazioni sia rispetto al quadro cruciale (norma sociale), sia rispetto al valutatore (pubblico), che rispetto all'attore rilevante e all'eventuale conseguenza (sanzione). Così, nel caso dei crimini di Stato, l'opzione di un arsenale normativo ampio, che va dal diritto nazionale a quello internazionale sino alla coscienza collettiva, permette di ingaggiare una pluralità di gruppi, comprese le organizzazioni internazionali, gli stati, la società civile nazionale e globale, al fine di valutare un atto eseguito da un ente governativo o da uno stato e potenzialmente imporre sanzioni formali o informali, quali la punizione legale, l'esilio, la censura, e la vergogna. La flessibilità del concetto di devianza permette il suo utilizzo anche "dal basso" etichettando così anche le pratiche statali come crimine (P. Green, T. Ward, 2000, 104-8; 2004, 4-5).

La suddetta definizione di crimine di Stato, sulla base di una nozione restrittiva di danno sociale attraverso il ricorso ai concetti di bisogni umani e di diritti umani (violazione dei diritti umani), non deve essere confuso con il concetto più ampio di danni sociali, legato alle nuove progettualità di ricerca che va sotto lo stesso nome e che forse riesce ad uscire "dai confini della criminologia" (P. Hillyard, S. Tombs, 2004). In quest'ultimo contesto ogni forma di danno è altrettanto importante, anche se causata dal normale (cioè non deviante) funzionamento dello Stato: «"il danno prodotto dallo Stato" è l'intrusione da parte di un'agenzia di Stato negli interessi legati al benessere di ogni persona, sia che tale invasione sia giustificata o non» (T. Ward, 2004, 86). D'altra parte, per Green e Ward il concetto di crimine di Stato è più ampio di quello proposto da S. Cohen (1993, 98), che preferisce un uso «più ristretto e letterale del concetto di crimine di Stato (...) che copre ciò che è noto in gergo come "gravi violazioni dei diritti umani"».

1.2. L'approccio alternativo legalistico

Un approccio alternativo è offerto da alcuni studiosi americani, che optano per una visione più ristretta, proponendo una definizione in qualche modo "legalistica" del crimine di Stato, seguendo sostanzialmente la linea di ricerca elaborata originariamente da E. H. Sutherland (1945) e applicata per la prima volta nel campo specifico da W. J. Chambliss (1989; 1995). La loro determinazione a delinearne autonomamente i confini della criminologia li

stimola a rifiutare il concetto tradizionale di reato, consistente in atti compresi nei codici penali nazionali, e di costruirne uno dinamico, che, tuttavia, presuppone la violazione di una qualche forma di legge. Tale decisione è dettata dai *deficit* inerenti al concetto di devianza e il desiderio di seguire un criterio più oggettivo e largamente condiviso nella determinazione del controverso concetto di crimine di Stato (D. Rothe, 2009, 6). Pertanto, data la riluttanza degli Stati a criminalizzare le loro malefatte, è necessario fare appello alle norme esterne, come quelle previste dal diritto internazionale, e applicarle di conseguenza, anche quando non vi siano precedenti equivalenti o interpretazioni giustificative (D. Kauzlarich, R. Kramer, 1998; C. Mullins, D. Rothe, 2008).

In particolare, il diritto internazionale è concepito come un ramo in continua evoluzione del diritto che cristallizza «ragionamenti multilaterali, dibattiti e trattati», che offrono un indicatore specifico di come la «comunità internazionale abbia deciso se debbano regolare le pratiche di Stato» (R. Kramer, R. Michalowski, D. Rothe, 2005, 54). Allo stesso modo, D. Kauzlarich (1995, 40) evidenzia come l'uso del diritto internazionale per incriminare azioni dannose degli Stati non solo «avanza una prospettiva umanistica sul crimine e sulla criminalità», ma contribuisce alla legittimità dello studio del crimine di Stato, sia all'interno della disciplina criminologica che verso il grande pubblico. In questo quadro, è stata proposta la seguente definizione:

Crimine di Stato è ogni azione che viola il diritto internazionale pubblico, il diritto penale internazionale, o il diritto interno, nelle circostanze in cui queste azioni siano commesse da persone che agiscono in veste ufficiale o dissimulata come agenti dello Stato ai sensi di ordini espressi o impliciti di Stato, o sulla base del fallimento dello Stato, non in grado di esercitare la vigilanza dovuta sulle azioni dei suoi agenti (R. Kramer, R. Michalowski, D. Rothe, 2005, 56).

1.3. Punti comuni: elaborazione e sviluppo

Al di là delle evidenti differenze che caratterizzano gli approcci e le definizioni di cui sopra, si potrebbe affermare che essi convergano sulla conclusione che la caratteristica più importante del crimine di Stato consista nella sua natura politica e nella dimensione organizzativa, esplicitamente espressa nel momento in cui sia perpetrata da individui i quali operino per conto dello Stato e sostenendone gli obiettivi organizzativi. Si sostiene, qui, che il concetto di crimine di Stato dovrebbe essere integrato e delimitato ulteriormente, concentrandosi sulle istanze diffuse e sistematiche di

criminalità. Questa condizione aggiuntiva non è scelta a caso, ma deriva dal recente interesse della criminologia per le gravi violazioni dei diritti umani e crimini internazionali, che presentano un elemento collettivo o di massa sia in relazione alla scala della violenza esercitata che per le persone coinvolte, come autori e/o vittime (I. L. Horowitz, 2002; M. A. Drumbl, 2003; R. J. Rummel, 2005; S. Parmentier, E. G. Weitekamp, 2007; A. Alvarez, 2010; J. Savelsberg, 2010). Queste tre componenti principali, corrispondenti ad un macro-, meso- e un micro-livello di analisi rappresentano rispettivamente gli strumenti teorici indispensabili per produrre una descrizione completa del fenomeno. Alcune brevi precisazioni sono necessarie a questo punto.

È un luogo comune per i criminologi che il crimine di stato rappresenti una forma di criminalità politica, nel senso che nasce da una concezione “abusiva” della sovranità ed è saldamente associato con l’azione di istituzioni di *governance* pubblica (R. Quinney, 1979, 163-88; A. T. Turk, 1982, 115-66; K. D. Tunnel, 1993; G. Barak, 1991; J. I. Ross, 2003). In realtà, è proprio questa caratteristica che distingue quest’ultimo crimine di Stato da altre forme di devianza organizzata (ad esempio, reati societari), che comportano, inoltre, la violazione della fiducia dei cittadini e una minaccia per la legittimazione politica del sistema nel suo complesso. In questo contesto, l’analisi del ruolo dello Stato nella società contemporanea politicamente organizzata diventa una premessa teorica per la criminologia del crimine di Stato. La teoria della ragion di Stato (la *raison d’État*), sviluppata nel campo della filosofia politica serve come strumento analitico per questa operazione, al contempo rappresenta lo sforzo duraturo intellettuale di concepire e decodificare il ruolo ambivalente dello Stato in materia di diritti umani, mettendo in luce il lato oscuro della relazione, in cui il primo incarna una minaccia permanente per i secondi. In poche parole, il valore di questa teoria consiste nel fatto che permette l’analisi della criminalità di stato sia come una situazione straordinaria che al contempo banale, cioè eccezione e riaffermazione della norma, portando in superficie il paradosso intrinseco del fenomeno (A. Chouliaras, 2010a).

Se la teoria di cui sopra esprime l’aspetto politico del crimine di Stato, allora si dovrebbe rivolgere l’attenzione alla teoria sociologica sull’organizzazione, al fine di rivelare la sottesa dimensione organizzativa. Ciò è dovuto al fatto che la proliferazione senza precedenti di organizzazioni nella società moderna ha portato alla trasformazione radicale della struttura sociale, sollecitando revisioni del rapporto tra “struttura” e “agency”. Il concetto di criminalità organizzata è stato adottato quando la criminologia è stata chiamata a includere le organizzazioni nella sua prospettiva scientifica (A. Liazos, 1972; E. Gross, 1978; L. S. Schrager, J. F. Short, 1978; H. C. Finney,

H. R. Lesieur, 1982; G. E. Reed, P. C. Yeager, 1996; D. Vaughan, 2002). In questa nuova linea di ricerca, la questione tradizionale “dove è l'azione”, è ri-articolata sotto il profilo organizzativo, invece che basarla su termini culturali e comportamentali, suffragando così la posizione per cui si trova «nello studio della sociologia dell'organizzazione – la matrice organizzativa che ricomprende, al contempo, il comportamento deviante di persone e il comportamento deviante delle organizzazioni» (A. J. Reiss, 1978, 35-6). Di conseguenza, nell'analisi criminologica, la struttura dispone di due aspetti diversi ma quasi indivisibili: uno all'interno dell'organizzazione, dove si influenza il comportamento degli individui (aspetto interno), e uno dall'esterno, in cui viene analizzata l'organizzazione come un attore autonomo all'interno del più ampio *milieu* socio-economico e politico (aspetto esterno) (E. Gross, 1980). È a partire da quest'ultima prospettiva che è stato coniato il concetto di reato organizzativo, che rappresenta uno dei maggiori contributi criminologici allo sviluppo di una nuova costellazione di concetti (come quelli di attore e di azione organizzativi, responsabilità organizzativa ecc.) adeguati a cogliere i meccanismi di una realtà sociale in cambiamento.

D'altro canto, si può ragionevolmente affermare che la manifestazione del crimine di Stato a livello micro debba riflettere le sue dinamiche politiche e organizzative, servendo sia come loro conseguenza sia come conferma. Il *kernel* di questa posizione è che sussume le forme di criminalità statali alla categoria di violenza collettiva, che viene sistematicamente giustapposta a quella della violenza individuale o interpersonale (C. Summers, Markusen, 1999; S. E. Barkan, L. L. Snowden, 2001; C. Tilly, 2003; E. Conteh-Morgan, 2004). Tale approccio è confermato da una serie di studi criminologici che affrontano la *vexata quaestio*, ossia come può accadere che gli individui possano perpetrare crimini atroci in nome o su richiesta dello Stato: tutti rimandano alla situazione sociale più ampia, a suffragare la tesi che il contesto ideologico, i parametri politici e organizzativi della violenza collettiva siano in una relazione di causa-effetto con i singoli atti criminali (D. Foster, P. Haupt, M. de Beer 2005; O. S. Liwerant, 2007; A. Ceretti, 2009; A. Smeulers, 2010; A. Smeulers, L. Hoex, 2010). La conclusione è che le atrocità di massa sono commesse da persone comuni che agiscono in circostanze straordinarie, vale a dire dove la violenza individuale viene neutralizzata, resa routinaria e in un certo modo “legittimata” come componente necessaria di una violenza diffusa, collettiva, con caratteristiche strutturali e sistemiche (J. Conroy, 2000; A. Alvarez, 2001; M. J. Osiel, 2001; M. Huggins, M. Haritos-Fatouros, P. G. Zimbardo, 2002; F. Neubacher, 2006; A. Smeulers, 2004). In questo contesto, l'azione individuale è meglio concepita e analizzata in termini di conformità, anziché di devianza, dando luogo al fenomeno del “criminale

che obbedisce alla legge” (M. A. Drumbl, 2005; 2007, 23-45; A. Smeulers, 2008). Visto attraverso questo prisma, i crimini di Stato equivalgono a reati di obbedienza, nel senso che confermano e consolidano il potere dello Stato, o per lo meno non lo sfidano, come nel caso della criminalità comune (H. C. Kelman, V. L. Hamilton, 1989; M. J. Osiel, 1999).

La natura politica, la dimensione organizzativa e l'aspetto collettivo del crimine di Stato sono anche corroborate da un'altra caratteristica costante della sua presenza, la negazione della sua definizione. S. Cohen (2001) ha offerto un'analisi potente e d'avanguardia delle sue manifestazioni potenziali, identificando tre tipi di negazioni: letterale, in cui è negato il fatto o la conoscenza del fatto; interpretativa, in cui i dati fattuali non vengono negati, ma vengono letti con un diverso significato; implicatoria, dove la negazione non si riferisce al fatto o il suo significato, ma alle sue implicazioni psicologiche, politiche o morali, e porta più o meno alla sua giustificazione. Per quanto riguarda la sua organizzazione, la negazione può essere personale, culturale o ufficiale, che corrisponde più o meno ai suddetti micro-, meso- e macro-livelli di analisi. La negazione ufficiale rappresenta il livello più rilevante per la presente analisi, dato che è «avviata, strutturata e sostenuta da ingenti risorse dello Stato moderno» (S. Cohen, 2002, 10).

La negazione da parte dello Stato alimenta la dimensione internazionale dei crimini di Stato, almeno nel senso che spinge le vittime a cercare riconoscimento e giustizia a livello internazionale, mettendo in evidenza il ruolo del sistema di giustizia penale internazionale. Tuttavia, il ricorso a quest'ultimo, esemplificato dalla creazione della Corte penale internazionale permanente, reca un limite intrinseco: esso può riferirsi soltanto alla perpetrazione di fattispecie di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e di aggressione chiamati al giorno d'oggi come *core crimes* ossia “gravi crimini internazionali” o semplicemente “crimini gravi”. Detto questo, ci si deve rivolgere agli elementi costitutivi di questi ultimi, risultanti dal sistema normativo della Corte penale internazionale, al fine di speculare sul contenuto di una teoria emergente della criminalità nel campo del diritto penale internazionale.

2. Una teoria nascente dei *core crimes* a livello internazionale

La Corte penale internazionale costituisce il primo meccanismo giudiziario permanente a cui è affidata l'applicazione diretta del diritto penale internazionale a livello universale, largamente ritenuto come un «punto di svolta nella storia della giustizia penale internazionale» (C. Kress, 2009). Il *Rome Statute of the ICC of 1998* (ICCSt.) così come gli atti complementari contenuti negli *Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, costituiscono

no un corpo normativo autonomo e *sui generis* del sistema del diritto penale, che amalgama concetti, categorie e valori forgiati in un lungo periodo di tempo in ambito nazionale, con altri nuovi corrispondenti alle peculiarità del piano internazionale. Questi risultati così significativi hanno gettato le basi per lo sviluppo di una comprensiva teoria dei *core crimes*, l'articolazione dei quali presuppone l'individuazione delle loro caratteristiche tipiche che sono incorporate nei primi due testi (approccio *de lege lata*). In questa prospettiva, l'analisi prende in considerazione le tre coordinate principali che determinano l'unicità dei *core crimes*: *a*) le loro caratteristiche generali qualitative, che li differenziano dal resto dei crimini creati da trattati o transnazionali; *b*) l'inserimento di elementi di contesto in ogni fattispecie di crimine, che li distinguono così dalle fattispecie disciplinate dei crimini nazionali e transnazionali; *c*) il principio di complementarità, in combinazione con la determinazione di certi criteri di ammissibilità di un caso, che stabiliscono quali siano gli episodi di criminalità internazionale per i quali si può procedere davanti alla Corte penale internazionale.

2.1. Caratteristiche generali qualitative

Le caratteristiche qualitative generali dei *core crimes* vengono rilevate nel *Preambolo* della Corte penale internazionale, che riporta sinteticamente i motivi hanno portato alla creazione del Tribunale, nonché gli obiettivi da perseguire. Più in particolare, i paragrafi 2 e 3, dichiarano che «atrocià inimmaginabili che turbano profondamente la coscienza dell'umanità» non sono solo i reati comuni che si verificano nel corso della vita di tutti i giorni, ma «i gravi crimini che minacciano la pace, la sicurezza e il benessere del mondo». I paragrafi 4 e 9 fanno allusione a «i crimini più gravi che riguardano la comunità internazionale nel suo insieme», frase che viene ripresa testualmente all'art. 5 che prescrive la competenza *ratione materiae* della Corte penale internazionale, offrendo un criterio qualitativo per una sua eventuale estensione futura. I paragrafi 7 e 9 affermano che la Corte penale internazionale opererà in una relazione funzionale con il sistema delle Nazioni Unite, con la sua salvaguardia e «riaffermando i fini ed i principi della Carta delle Nazioni Unite». Accanto alla funzione preventiva e repressiva tradizionalmente attribuita al diritto penale (internazionale) il paragrafo 5 aggiunge uno nuovo scopo: «per porre fine all'impunità degli autori di tali crimini gravi». Infine, il paragrafo 11 proclama la determinazione degli Stati come parti contraenti «per garantire il duraturo rispetto e l'applicazione della giustizia internazionale».

Tutte le clausole sopracitate ci offrono un resoconto lucido della base operativa del diritto penale internazionale, che è senza dubbio articolato

come il diritto penale della comunità internazionale. È il legame specifico con quest'ultima che apre un varco per la categoria ristretta di crimini internazionali principali, conferendo simultaneamente alle fattispecie criminose un duplice effetto: viola gli interessi della comunità internazionale che godono di protezione normativa e danneggia, al contempo, l'umanità, che è chiaramente descritta come la vittima collettiva. Pertanto, i *core crimes* sono qualificati come "crimini straordinari" e i loro autori come "nemici di tutto il genere umano" (M. A. Drumbl, 2007, 3-4). La loro commissione è stata storicamente lasciata senza un'adeguata risposta giudiziaria (impunità *de jure* o *de facto*), convalidando l'affermazione che essi rappresentano una sfida senza precedenti alle giurisdizioni penali nazionali e una minaccia enorme per l'ordinamento giuridico internazionale. In questa luce, va da sé che la caratteristica concettuale comune dei *core crimes* stia nel loro carattere internazionale (P. Gaeta, 2010). Di conseguenza, G. Werle (2009, 43) postula che la criminalizzazione internazionale riecheggia sia gli interessi internazionali e delle esigenze pratiche e soprattutto affronta la «"tipica" macrocriminalità promossa dallo Stato». Nella stessa linea, M. Bergsmo e O. Triffterer (2008, 8) confermano che i *core crimes* sono commessi come risultato di un «abuso del potere dello Stato», mentre W. A. Schabas (2010, 40), proponendo un raffronto con altri crimini basati su trattati, esclusi in ultima istanza dalla giurisdizione della Corte penale internazionale, conclude che «questi sono generalmente crimini di Stato, in quanto essi prevedono la partecipazione o l'acquiescenza di un governo, con la conseguenza che il sistema giudiziario del paese in questione è improbabile che affronti la questione». Quindi, l'internazionalizzazione diventa l'unica via percorribile per poter trattare queste questioni.

2.2. Elementi contestuali

In netto contrasto con i crimini ordinari nazionali, che sono principalmente associati a storie di vita individuali, gli straordinari crimini internazionali sono legati alla storia di una nazione intera. Nel primo caso, contano solo le circostanze concrete in cui si è verificato l'atto criminale, mentre nel secondo caso l'analisi del contesto più ampio da cui sono scaturite le atrocità di massa sembra altrettanto cruciale. Questo sfondo storico e sociale viene apportato attraverso la produzione di elementi di contesto, la cui importanza è confermata anche nella pratica giuridica (R. Cryer, 2009). L'inclusione di questi elementi per ogni fattispecie criminale è una positiva novità del diritto penale internazionale che assolve ad un duplice obiettivo: si specifica l'elemento internazionale dei principali crimini internazionali con la descrizione del contesto organizzativo più ampio – anche conosciuto come

“contesto politico” – all’interno del quale sono commessi gli atti criminosi individuali (H.C. Kelman, 2009).

Più in particolare, nel caso di genocidio, il contesto del crimine si articola come un intento specifico supplementare, consistente nella commissione di uno dei cinque atti strettamente specificati con «l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso» (art. 6 ICCSt.). Questa opzione legislativa non deve dare l’impressione che il genocidio possa essere pianificato e commesso da un singolo individuo. Tale interpretazione è esclusa in modo esplicito nel testo *Elements of Crimes*, che richiede che «la condotta abbia avuto luogo nel contesto di una sequenza manifesta di comportamenti analoghi nei confronti di tale gruppo o che fosse un comportamento in grado esso stesso di effettuare una distruzione tale» (art. 6 (a) n. 4). In altre parole, nella prima parte viene introdotta una soglia quantitativa rispetto sia al verificarsi degli atti necessari di violenza a sfondo razziale (non possono essere isolati) sia rispetto al numero potenziale di vittime (W. A. Schabas, 2008, 148). D’altro canto, la seconda parte non priva il genocidio dalla sua dimensione collettiva e organizzativa, ma affronta solo il caso estremo in cui il gruppo attaccato sia piccolo e l’imputato abbia accesso alle armi di distruzione di massa (R. Cryer *et al.*, 2010, 218), possibilità che corrisponde probabilmente ad una soglia qualitativa per quanto riguarda l’organizzazione e l’accesso alle risorse.

Le cose sono molto più definite riguardo i crimini contro l’umanità, dato che gli atti individuali devono essere «commessi nell’ambito di un diffuso o sistematico attacco contro popolazioni civili» (art. 7, §1 ICCSt.) La parola “diffuso” connota il grande scala dell’attacco e la molteplicità delle vittime perseguiti, mentre il termine “sistematico” indica l’esistenza di un modello o un piano metodologico (D. Robinson, 2001, 63). Come chiarisce ulteriormente l’art. 7, §2 (a) ICCSt: «“attacco diretto contro qualsiasi popolazione civile”, significa una linea di condotta che prevede la commissione multipla di atti come riferiti al paragrafo 1 contro le popolazioni civili, in attuazione o in applicazione di una politica di Stato od organizzazione tesa a realizzare l’attacco». Quest’ultima frase deve essere letta in combinato disposto con il preambolo dell’art. 7 di *Elements of crimes* che spiega, al paragrafo 3: «Resta inteso che “la politica di realizzare l’attacco” esige che lo Stato o l’organizzazione promuova attivamente o incoraggi l’attacco contro la popolazione civile».

Infine, nel caso di crimini di guerra di cui all’art. 8, §2 ICCSt., l’elemento essenziale è l’esistenza di un conflitto armato e il nesso tra i singoli atti criminali e la situazione di guerra. Ogni disposizione sulla commissione diffusa o sistematica degli atti criminali potrebbe essere considerata superflua, dato il contesto di violenza generalizzata e organizzata che carat-

terizza intrinsecamente qualsiasi conflitto armato interno o internazionale (contesto criminogeno) (W. A. Schabas, 2010, 199-209; R. Cryer *et al.*, 2010, 279). Tuttavia, l'art. 8, §1 ICCSt. impone una soglia sui crimini di guerra che possono essere processati dalla Corte, che «è competente in particolare quando i crimini siano stati commessi come parte di un piano o di una politica o come parte di un'esecuzione su larga scala». Tale soglia giurisdizionale deve essere vista in combinato disposto con la formula generale del preambolo dell'art. 5 ICCSt., che limita la competenza della Corte per «i crimini più gravi che riguardano la comunità internazionale nel suo complesso». Successivamente, si può sostenere che gli atti isolati, che non corrispondano ad un piano o ad uno schema e non costituiscano un motivo di preoccupazione per la comunità internazionale nel suo insieme, non devono essere portati davanti alla Corte penale internazionale (A. Zimmermann, 2008, 133).

2.3. Principio di complementarità e criteri di ammissibilità

L'accusa per i crimini (*core crimes* internazionali) resta una prerogativa e un dovere dell'ordinamento giuridico nazionale, nel contesto in cui sono stati commessi. Il §6 del *Preambolo* ICCSt. ricorda «che è dovere di ogni Stato esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di crimini internazionali» e il §10 stabilisce che la Corte penale internazionale «è complementare alle giurisdizioni penali nazionali», ha ribadito testualmente disposizione di cui all'art. 1 ICCSt. Quindi, la complementarità è stabilita come principio funzionale di base del sistema normativo della Corte penale internazionale che serve ad un duplice obiettivo: la mobilitazione delle giurisdizioni penali nazionali per l'accusa dei «crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale nel suo complesso» (considerazioni pratiche/efficienza) e l'eradicazione della impunità che abitualmente accompagna la loro commissione attivando la giurisdizione della Corte penale internazionale (considerazioni politiche/efficacia). Questo principio generale si trasforma in una norma giuridica concreta con indirizzi specifici e conseguenze nell'art. 17 ICCSt. toccando le questioni di ammissibilità di un ricorso dinanzi alla Corte. La regola generale è che quest'ultima abbia la tutela giurisdizionale sia quando «lo Stato non vuole o non può realmente svolgere le indagini o l'azione penale» (art. 17, §1(a) ICCSt.) o quando «il caso è stato investigato da uno Stato che aveva giurisdizione su di esso e lo Stato ha deciso di non perseguire l'interessato e tale decisione sia la risultante della mancanza di volontà o dell'incapacità dello Stato di perseguire realmente l'interessato» (art. 17, §1(b) ICCSt.). Dall'altro canto, l'art. 17, §1(d) ICCSt. prevede una soglia di gravità aggiuntiva, che

rende irricevibile qualsiasi «caso [che] non sia di gravità sufficiente da giustificare ulteriori azioni da parte della Corte». Queste disposizioni offrono ulteriori indizi sulla gravità dei *core crimes*, o crimini internazionali gravi, tali da giustificare l'erosione della sovranità nazionale attraverso l'intervento della giurisdizione della Corte penale internazionale al fine di fornire giustizia (internazionale) e ripristinare i valori universali.

2.4. I crimini internazionali come istanze di criminalità di sistema

Tutto considerato, è lecito asserire che i gravi crimini internazionali si possano sussumere nella categoria della criminalità sistemica, qui caratterizzata da un serio elemento internazionale, organizzativo, collettivo. B. V. A. Röling (1975, 137-9) ha coniato per primo il termine criminalità sistemica come un mezzo per delimitare l'oggetto del diritto penale internazionale e la logica della giustizia penale internazionale. Egli ha postulato che la teoria secondo la quale la criminalità sistemica comprende tutti gli atti criminali che vengono perpetrati nel contesto di un conflitto armato e che potrebbero essere considerati "mezzi illegali per scopi legittimi". In due parole, si tratta di una criminalità che è causata dal sistema, e serve il sistema "corrispondendo al clima prevalente nel sistema". La detta posizione dà anche una spiegazione del fatto che la criminalità di sistema «di solito non sia giudicata dai tribunali della nazione che è responsabile, ma solo da parte del giudice del nemico o dai tribunali internazionali». Il termine è stato recentemente impiegato da un gruppo di studiosi come mezzo per evidenziare il ruolo dei sistemi nei crimini internazionali e per reazione alla risposta individualistica dominante nel diritto internazionale (H. van der Wilt, A. Nollkaemper, 2009), che risulta un po' stretta per descrivere la realtà sociale della criminalità internazionale (A. Chouliaras, 2010b).

3. Una criminologia della giustizia penale internazionale

L'articolo ha cercato di coniugare le prospettive criminologiche e quelle specifiche del diritto penale internazionale su un aspetto dell'atrocità moderna senza precedenti, evidenziando i punti in comune delle rispettive analisi: il carattere politico/internazionale, la dimensione organizzativa e quella collettiva. Lo scopo principale di un tale approccio non è quello di minimizzare le differenze esistenti tra la teoria del crimine di Stato criminologico-empirica e la teoria penale-normativa dei gravi crimini internazionali, che ancora si sviluppano per lo più come discorsi divergenti e autonomi (A. Chouliaras, 2010c), ma di offrire le basi teoriche per la loro combinazione nella prospettiva di sviluppare una teoria esaustiva della criminalità

internazionale basata su un modello integrato di scienze criminali nel settore della giustizia penale internazionale (approccio *de lege ferenda*). In linea generale, tale approccio dovrebbe consentire la definizione del concetto in evoluzione della criminalità internazionale e un modello esaustivo di responsabilità internazionale.

Nella misura in cui viene toccato il contenuto del concetto di criminalità internazionale, il panorama offerto dagli approcci esistenti può essere rappresentato sotto forma di tre cerchi omocentrici, dove la prospettiva del danno sociale rappresenta l'esterno, la prospettiva del diritto internazionale pubblico il cerchio di mezzo e la prospettiva di diritto penale internazionale il cerchio interno. Come ci si sposta dal centro alla periferia il contenuto del concetto diventa più ampio. Così, se si adotta il piano del diritto penale internazionale come criterio fondamentale, solo il genocidio, i crimini contro l'umanità, crimini di guerra e l'aggressione possono essere definiti come crimini internazionali. La categoria si allarga sulla base della prospettiva di diritto internazionale pubblico, che comprende anche altre gravi violazioni dei diritti umani a livello internazionale, gli atti illeciti dello Stato in ambito internazionale, la minaccia o l'uso di armi nucleari, l'intervento in ambito straniero, fare la guerra, il terrore di stato e il terrorismo, ecc. Infine, se si avanza sino alla prospettiva del danno sociale, la portata del concetto di criminalità internazionale diventa sufficientemente ampia da includere la corruzione, il crimine della polizia, la criminalità ambientale ecc.

D'altra parte, si presume che l'istituto giuridico della responsabilità internazionale dovrebbe essere ulteriormente raffinato per diventare la risposta prevalente della comunità internazionale alla criminalità internazionale. Modernizzare l'istituzione, al fine di rendere possibile una ripartizione eticamente e giuridicamente appropriata di responsabilità ai diversi tipi di attori (individuo, società e imprese, Stato, organizzazione internazionale), per quanto riguarda i diversi tipi di comportamenti illeciti sembra essere il presupposto di base. Quest'idea diventa sempre più popolare non solo in criminologia, ma nel campo del diritto penale internazionale, dove recentemente l'agenda di ricerca è stata impostata al fine di espandere il sistema esistente della responsabilità internazionale, includendo la responsabilità penale delle organizzazioni e le responsabilità degli Stati (H. van der Wilt, A. Nollkaemper, 2009).

Senza trascurare lo scetticismo validamente espresso da alcuni studiosi in materia di adeguatezza (internazionale) del diritto penale nei rapporti con la criminalità dello Stato o del sistema a causa delle sue limitazioni intrinseche (M. Osiel, 2000), o la funzione puramente simbolica (in senso negativo) che la Corte penale internazionale può svolgere nella politica mondiale (P. Green, T. Ward, 2004, 10; D. Rothe, C. W. Mullins, 2006), questo articolo è in

linea con lo sforzo generale di migliorare ulteriormente l'attuale sistema di giustizia penale internazionale, portando la realtà empirica della criminalità dello stato, così come è stata rappresentata e analizzata dalla recente letteratura criminologica.

In questo contesto, si sostiene qui che il principale obiettivo a breve termine per una criminologia del sistema di giustizia penale internazionale dovrebbe essere la designazione dello Stato come l'attore principale nella commissione dei crimini internazionali gravi (insieme a responsabilità penali individuali). Questo può essere fatto non solo attraverso la promozione della dimensione esterna del paradigma organizzativo che eleva le organizzazioni ad attori autonomi con responsabilità proprie, ma anche attraverso lo sviluppo di un nuovo senso della penalità per i casi delle organizzazioni, sia che siano queste le imprese, gli stati, ecc. Il riconoscimento di Stati come attori aprirà la strada per la combinazione dei macro-, meso- e micro-livelli di analisi nel discorso giudiziario, che è una condizione *sine qua non* per la produzione di una versione multiforme della realtà sociale dei *core crimes*. La ragione è semplice, anche se sistematicamente trascurata: è solo attraverso l'esame minuzioso dei contesti organizzativi (meso-livello) che la connessione tra le macro-forze istituzionali e i micro-processi possono essere provati, portando alla luce i fattori che funzionano come catalizzatori nella determinazione delle decisioni e delle azioni individuali (D. Vaughan, 2007). Questo obiettivo non è puramente teorico, dal momento che è in parte fondato sulle prassi esistenti nel diritto penale internazionale in modo duplice: attraverso l'adozione di definizioni giuridiche che riconoscono la natura sistemica dei gravi crimini internazionali e con lo sviluppo di un'ampia gamma di modalità di responsabilità penale individuale che si concentra solo sull'aspetto interno del fenomeno della criminalità organizzativa (A. Chouliaras, 2010d).

La presente proposta non esclude e non vuole schivare un altro obiettivo a lungo termine, che consiste nel graduale arricchimento della categoria di reati che possono essere perseguiti davanti alla Corte penale internazionale. La recente adozione di una definizione del crimine di aggressione da parte della *Review Conference* dell'ICCT tenutasi a Kabala (Ruanda) tra il 31 maggio e il 11 giugno 2010 dimostra che questo può essere uno sforzo di successo. Anche se la definizione approvata può essere criticata per molti aspetti, resta il fatto che dal 2017 in poi la Corte penale internazionale avrà giurisdizione sul crimine di Stato più classico, ossia la guerra di aggressione. In questo quadro, la produzione di casi di studio che dimostrino come altre forme di criminalità di sistema o dello Stato rechino danno nella stessa misura dei crimini internazionali gravi, anche se non producono vittime nel breve periodo (per esempio, il terrore di Stato e il terrorismo, i reati ambientali ecc.) sembra essere la migliore pratica per promuovere questa causa complementare.

Riferimenti bibliografici

- ALVAREZ Alex (2001), *Governments, Citizens, and Genocide. A Comparative and Interdisciplinary Approach*, Indiana University Press, Bloomington-Indianapolis (IN).
- ALVAREZ Alex (2010), *Genocidal Crimes*, Routledge, London-New York.
- BARAK Gregg (1990), *Crime, Criminology and Human Rights: Towards an Understanding of State Criminality*, in "The Journal of Human Justice", 2, 1, pp. 11-25.
- BARAK Gregg, a cura di (1991), *Crimes of the Capitalist State. An Introduction to State Criminality*, State University of New York Press, Albany (NY).
- BARKAN Steven E., SNOWDEN Lynne L. (2001), *Collective Violence*, Allyn & Bacon, Boston.
- BERGSMO Morten, TRIFFTERER Otto (2008), *Preamble*, in TRIFFTERER Otto, a cura di, *Commentary on the Rome Statue of the International Criminal Court: Observers' Notes, Article by Article*, Beck-Hart-Nomos, München (II ed.), pp. 1-14.
- CERETTI Adolfo (2009), *Collective Violence and International Crimes*, in CASSESE Antonio, a cura di, *The Oxford Companion to International Criminal Justice*, Oxford University Press, Oxford, pp. 5-15.
- CHAMBLISS William J. (1989), *State-organized Crime – The American Society of Criminology, 1988 Presidential Address*, in "Criminology", 27, pp. 183-208.
- CHAMBLISS William J. (1995), *Commentary by William J. Chambliss*, in "Society of Social Problems Newsletter", 26, 1, p. 9.
- CHOULIARAS Athanasios (2010a), *The Reason of State: Theoretical Inquiries and Consequences for the Criminology of State Crime*, in CHAMBLISS William J., MICHALOWSKI Raymond, KRAMER Ronald, a cura di, *State Crime in the Global Age*, Willan Publishing, Cullompton-Portland, pp. 232-46.
- CHOULIARAS Athanasios (2010b), *State Crime and Individual Criminal Responsibility: Theoretical Inquiries and Practical Consequences*, in BURCHARD Christoph, TRIFFTERER Otto, VOGEL Joachim, a cura di, *The Review Conference and the Future of the ICC. Proceedings of the First AIDP Symposium for Young Penalists in Tübingen, Germany*, Kluwer Law International, Amsterdam, pp. 191-214.
- CHOULIARAS Athanasios (2010c), *Discourses on International Criminality*, in SMEULERS Alette, a cura di, *Collective Violence and International Criminal Justice – An Interdisciplinary Approach*, Intersentia, Antwerp-Oxford-Portland, pp. 65-104.
- CHOULIARAS Athanasios (2010d), *From "Conspiracy" to "Joint Criminal Enterprise": in Search of the Organizational Parameter*, in STAHN Carsten, VAN DEN HERIK Larissa, a cura di, *Future Perspectives on International Criminal Justice*, TMC Asser Press, The Hague, pp. 545-82.
- COHEN Stanley (1993), *Human Rights and Crimes of the State: The Culture of Denial*, in "Australian & New Zealand of Criminology", 26, pp. 97-115.
- COHEN Stanley (2001), *States of Denial. Knowing About Atrocities and Suffering*, Polity Press, London; trad. it. *Stati di negazione*, Carocci, Roma 2002.
- CONROY John (2000), *Unspeakable Acts, Ordinary People. The Dynamics of Torture*, University of California Press, Berkley-Los Angeles-London.
- CONTEH-MORGAN Earl (2004), *Collective Political Violence. An Introduction to the Theories and Cases of Violent Politics*, Routledge, New York-London.

- CRYER Robert (2009), *The Definitions of International Crimes in the Al Bashir Arrest Warrant Decision*, in "Journal of International Criminal Justice", 7, pp. 283-96.
- CRYER Robert, FRIMAN Håkan, ROBINSON Darryl, WILMSHURST Elisabeth (2010), *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, Cambridge University Press, Cambridge (II ed.).
- DRUMBL Mark A. (2003), *Toward a Criminology of International Crime*, in "Ohio State Journal on Dispute Resolution", 19, pp. 263-82.
- DRUMBL Mark A. (2005), *Collective Violence and Individual Punishment: The Criminality of Mass Atrocity*, in "Northwestern University Law Review", 99, pp. 539-610.
- DRUMBL Mark A. (2007), *Atrocity, Punishment, and International Law*, Cambridge University Press, New York.
- FINNEY Henry C., LESIEUR Henry R. (1982), *A Contingency Theory of Organizational Crime*, in BACHARACH Samuel B., a cura di, *Research in the Sociology of Organizations*, vol. 1, JAI Press, Greenwich, pp. 255-99.
- FOSTER Don, HAUPT Paul, DE BEER Maréa (2005), *The Theater of Violence. Narratives of Protagonists in the South African Conflict*, Institute for Justice and Reconciliation, Cape Town.
- FRIEDRICHS David (2007), *Trusted Criminals. White Collar Crime in Contemporary Society*, Thomson Wadsworth, Belmont (CA) (III ed.).
- GAETA Paola (2010), *The History and the Evolution of the Notion of International Crimes*, in BELLELLI Roberto, a cura di, *International Criminal Justice. Law and Practice from the Rome Statute to Its Review*, Ashgate, Farnham (UK), pp. 169-80.
- GREEN Penny, WARD Tony (2000), *State Crime, Human Rights, and the Limits of Criminology*, in "Social Justice", 27, pp. 101-15.
- GREEN Penny, WARD Tony (2004), *State Crime: Governments, Violence and Corruption*, Pluto Press, London.
- GROSS Edward (1978), *Organizational Crime: A Theoretical Perspective*, in DENZIN Norman, a cura di, *Studies in Symbolic Interaction*, JAI Press, Greenwich, pp. 55-85.
- GROSS Edward (1980), *Organization Structure and Organizational Crime*, in GEIS Gilbert, STOTLAND Ezra, a cura di, *White-collar Crime: Theories and Research*, Sage, Beverly Hills (CA), pp. 52-76.
- HILLYARD Paddy, TOMBS Steve (2004), *Beyond Criminology?*, in HILLYARD Paddy, PANTAZIS Christina, TOMBS Steve, GORDON David, a cura di, *Beyond Criminology. Taking Harm Seriously*, Pluto Press, London, pp. 10-29.
- HOROWITZ Irvin Louis (2002), *Taking Lives. Genocide and State Power*, Transaction Publishers, New Brunswick-London (V ed.).
- HUGGINS Marta, HARITOS-FATOUROS Mika, ZIMBARDO Philip G. (2002), *Violence Workers. Police Torturers and Murderers Reconstruct Brazilian Atrocities*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London.
- KAUZLARICH David (1995), *A Criminology of the Nuclear State*, in "Humanity & Society", 19, 3, pp. 37-57.
- KAUZLARICH David, KRAMER Ronald (1998), *Crimes of the American Nuclear State. At Home and Abroad*, Northeastern University Press, Boston.
- KAUZLARICH David, MULLINS Christopher W., MATTHEWS Rick A. (2003), *A Complicity Continuum of State Crime*, in "Contemporary Justice Review", 6, pp. 241-54.

- KELMAN Herbert C. (2009), *The Policy Context of International Crimes*, in VAN DER WILT Harmen, NOLLKAEMPER André, a cura di, *System Criminality in International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 26-41.
- KELMAN Herbert C., HAMILTON Lee V. (1989), *Crimes of Obedience. Toward a Social Psychology of Authority and Responsibility*, Yale University Press, New Haven (CT).
- KRAMER Ronald, MICHALOWSKI Raymond, ROTHE Dawn (2005), *The Supreme International Crime: How the US War in Iraq Threatens the Rule of Law*, in "Social Justice", 32, pp. 52-81.
- KRESS Claus (2009), *The International Criminal Court as a Turning Point in the History of International Criminal Justice*, in CASSESE Antonio, a cura di, *The Oxford Companion to International Criminal Justice*, Oxford University Press, Oxford, pp. 143-59.
- LIAZOS Alexander (1972), *The Poverty of the Sociology of Deviance: Nuts, Sluts, and Perverts*, in "Social Problems", 20, pp. 103-20.
- LIWERANT Sara O. (2007), *Mass Murder. Discussing Criminological Perspectives*, in "Journal of International Criminal Justice", 5, pp. 917-39.
- MATTHEWS Rick A., KAUZLARICH David (2007), *State Crimes and State Harms: A Tale of Two Definitional Frameworks*, in "Crime, Law, and Social Change", 48, pp. 43-55.
- MCLAUGHLIN Eugene (2006), *State Crime*, in MCLAUGHLIN Eugene, MUNCIE John, a cura di, *The Sage Dictionary of Criminology*, Sage, London-Thousand Oaks-New Delhi (II ed.), p. 417.
- MULLINS Christopher W., ROTHE Dawn L. (2008), *Blood, Power, and Bedlam. Violations of International Criminal Law in Post-Colonial Africa*, Peter Lang, New York.
- NEUBACHER Frank (2006), *How Can it Happen that Horrendous State Crimes are Perpetrated?*, in "Journal of International Criminal Justice", 4, pp. 787-99.
- OSIEL Mark J. (1999), *Obeying Orders. Atrocity, Military Discipline & the Law of War*, Transaction Publishers, New Brunswick-London.
- OSIEL Mark J. (2000), *Why Prosecute? Critics of Punishment for Mass Atrocity*, in "Human Rights Quarterly", 22, pp. 118-47.
- OSIEL Mark J. (2001), *Mass Atrocity, Ordinary Evil, and Hannah Arendt*, Yale University Press, New Haven-London.
- PARMENTIER Stephan, WEITEKAMP Elmar G. (2007), *Political Crimes and Serious Violations of Human Rights: Towards a Criminology of International Crimes*, in PARMENTIER Stephan, WEITEKAMP Elmar G., a cura di, *Crime and Human Rights*, Series in Sociology of Crime, Law and Deviance, vol. 9, Elsevier-JAI Press, Amsterdam-Oxford, pp. 109-44.
- QUINNEY Richard (1979), *Criminology*, Little, Brown and Co., Boston-Toronto (II ed.).
- REED Gary E., YEAGER Peter C. (1996), *Organizational Offending and Neoclassical Criminology: Challenging the Reach of a General Theory of Crime*, in "Criminology", 34, pp. 357-82.
- REISS Albert J. (1978), *Organizational Deviance*, in ERMANN David M., LUNDMAN Richard J., a cura di, *Corporate and Governmental Deviance: Problems of Organizational Behavior in Contemporary Society*, Oxford University Press, New York, pp. 28-36.

- ROBINSON Darryl (2001), *The Context of Crimes against Humanity*, in LEE Roy S., a cura di, *The International Criminal Court. Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, Transnational Publishers, New York, pp. 61-80.
- RÖLING Bert V. A. (1975), *The Significance of the Laws of War*, in CASSESE Antonio, a cura di, *Current Problems of International Law*, Giuffrè, Milano, pp. 133-55.
- ROSS Jeffrey Ian (2003), *The Dynamics of Political Crime*, Sage, Thousand Oaks-London-New Delhi.
- ROTHE Dawn L. (2009), *State Criminality. The Crime of All Crimes*, Lexington Books, Lanham (MD).
- ROTHE Dawn L., MULLINS Christopher W. (2006), *Symbolic Gestures and the Generation of Global Social Control: The International Criminal Court*, Lexington Books, Lanham (MD).
- RUMMEL Rudolph J. (2005), *Death by Government*, Transaction Publishers, New Brunswick-London.
- SAVELSBERG Joachim J. (2010), *Crime and Human Rights. Criminology of Genocide and Atrocities*, Sage, Thousand Oaks-London-New Delhi.
- SCHABAS William A. (2008), *Article 6. Genocide*, in TRIFFTERER Otto, a cura di, *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers' Notes, Article by Article*, Beck-Hart-Nomos, München (II ed.), pp. 143-57.
- SCHABAS William A. (2010), *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*, Oxford University Press, Oxford.
- SCHRAGER Laura S., SHORT James F. (1978), *Toward a Sociology of Organizational Crime*, in "Social Problems", 25, pp. 407-19.
- SCHWENDINGER Herman, SCHWENDINGER Julia (1970), *Defenders of Order or Guardians of Human Rights?*, in "Issues in Criminology", 5, pp. 123-57.
- SHARKANSKY Ira (2000), *A State Action May Be Nasty But Is Not Likely to Be a Crime*, in ROSS Jeffrey Ian, a cura di, *Controlling State Crime*, Transaction Publishers, New Brunswick (II ed.), pp. 35-52.
- SMEULERS Alette (2004), *What Transforms Ordinary People into Gross Human Rights Violations?*, in CAREY Sabine C., POE Steven C., a cura di, *Understanding Human Rights Violations: New Systematic Studies*, Ashgate, Aldershot (UK), pp. 239-56.
- SMEULERS Alette (2008), *Perpetrators of International Crimes: Towards a Typology*, in SMEULERS Alette, HAVEMAN Roelof, a cura di, *Supranational Criminology: Towards a Criminology of International Crimes*, Intersentia, Antwerp-Oxford-Portland, pp. 233-66.
- SMEULERS Alette, a cura di (2010), *Collective Violence and International Criminal Justice: An interdisciplinary Approach*, Intersentia, Antwerp-Oxford-Portland.
- SMEULERS Alette, HOEX Lotte (2010), *Studying the Microdynamics of the Ruandan Genocide*, in "The British Journal of Criminology", 50, pp. 435-54.
- SUMMERS Craig, MARKUSEN Eric, a cura di (1999), *Collective Violence. Harmful Behaviour in Groups and Governments*, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham-Boulder-New York-Oxford.
- SUTHERLAND Edwin H. (1945), *Is "White Collar Crime" Crime?*, in "American Sociological Review", 12, pp. 132-39.
- TILLY Charles (2003), *The Politics of Collective Violence*, Cambridge University Press, Cambridge.

- TOMBS Steve, WHYTE David, a cura di (2003) *Unmasking the Crimes of the Powerful. Scrutinizing States & Corporations*, Peter Lang, New York.
- TUNNELL Kenneth D., a cura di (1993), *Political Crime in Contemporary America. A Critical Approach*, Garland, New York-London.
- TURK Austin T. (1982), *Political Criminality. The Defiance and Defence of Authority*, Sage, Beverly Hills-London-New Delhi.
- VAN DER WILT Harmen, NOLLKAEMPER André, a cura di (2009), *System Criminality in International Law*, Cambridge University Press, Cambridge.
- VAUGHAN Diane (2002), *Criminology and the Sociology of Organizations*, in "Crime, Law & Social Change", 37, pp. 117-36.
- VAUGHAN Diane (2007), *Beyond Macro- and Micro-Levels of Analysis, Organizations, and the Cultural Fix*, in PONTELL Henry N., GEIS Gilbert, a cura di, *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, Springer, New York, pp. 3-24.
- WARD Tony (2004), *State Harms*, in HILLYARD Paddy, PANTAZIS Christina, TOMBS Steve, GORDON David, a cura di, *Beyond Criminology. Taking Harm Seriously*, Pluto Press, London, pp. 84-100.
- WERLE Gerhard (2009), *Principles of International Criminal Law*, TMC Asser Press, The Hague (II ed.).
- ZIMMERMANN Andreas (2008), *Article 5. Crimes within the Jurisdiction of the Court*, in TRIFFTERER Otto, a cura di, *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers' Notes, Article by Article*, Beck-Hart-Nomos, München (II ed.), pp. 129-42.